

REGOLAMENTO (CE) N. 904/94 DELLA COMMISSIONE

del 25 aprile 1994

che modifica il regolamento (CEE) n. 2836/93 recante modalità d'applicazione del regolamento (CEE) n. 1765/92 del Consiglio, riguardo alla gestione delle superfici di base regionali

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1765/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, che istituisce un regime di sostegno a favore dei coltivatori di taluni seminativi⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 232/94⁽²⁾, in particolare gli articoli 12 e 16,

considerando che il regolamento (CEE) n. 2836/93 della Commissione⁽³⁾ ha stabilito il metodo da seguire per la constatazione di un eventuale superamento della superficie di base fissata dal regolamento (CEE) n. 845/93 della Commissione⁽⁴⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 3074/93⁽⁵⁾;

considerando che, con il regolamento (CE) n. 231/94⁽⁶⁾ che modifica il regolamento (CEE) n. 1765/92, il Consiglio ha accettato il principio secondo il quale qualora venga determinata separatamente una superficie di base per il granturco e venga fissata la resa del granturco ad un livello inferiore o pari a quello degli altri cereali, se non viene raggiunta la superficie di base « granturco » o « altri seminativi diversi dal granturco », il saldo di ettari può essere assegnato nuovamente alla superficie di base eventualmente superata; che tali disposizioni devono essere inserite nelle modalità di applicazione;

considerando che il provvedimento in questione deve essere applicato dal primo anno della riforma;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione congiunto per i cereali, i grassi e i foraggi essiccati,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO

Articolo 1

All'articolo 2, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 2836/93 è aggiunta la seguente frase:

« Qualora la resa del "granturco" sia inferiore o pari a quella degli "altri cereali", il saldo della superficie di base "altri seminativi diversi dal granturco" può essere assegnato nuovamente per la stessa campagna alla superficie di base "granturco" ».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso è applicabile a decorrere dalla campagna 1993/1994.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 25 aprile 1994.

Per la Commissione

René STEICHEN

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 181 dell'1. 7. 1992, pag. 12.

⁽²⁾ GU n. L 30 del 3. 2. 1994, pag. 7.

⁽³⁾ GU n. L 260 del 19. 10. 1993, pag. 3.

⁽⁴⁾ GU n. L 88 dell'8. 4. 1993, pag. 27.

⁽⁵⁾ GU n. L 276 del 9. 11. 1993, pag. 1.

⁽⁶⁾ GU n. L 30 del 3. 2. 1994, pag. 2.